



Città di Castel Maggiore - Provincia di Bologna

Via Matteotti, 10 - 40013 Castel Maggiore - Cod. Fisc. 00819880378

SPORTELLO RIFIUTI

Settore e Servizio

2° Settore Servizi Finanziari – Servizio Tributi

Richiesta informazioni generiche e modalità di presentazione della dichiarazione

Consegna dichiarazioni a mano presso **URP** Ufficio Relazioni con il Pubblico – Comune di Castel Maggiore

Orari di apertura URP

lunedì dalle 8.30 alle 12.30
martedì dalle 13.00 alle 18.30
mercoledì dalle 8.30 alle 12.30
giovedì dalle 8.30 alle 12.30
venerdì dalle 8.30 alle 12.30

Contatti URP

telefono 051.63 86 718
telefono 051.63 86 874
e-mail urp@comune.castel-maggiore.bo.it

Invio dichiarazioni alla **PEC** dell'Ente anche da mail non pec: comune.castelmaggiore@pec.renogalliera.it

Richiesta informazioni specifiche come:

richieste di rimborso, richieste annullamento inviti al pagamento, solleciti, accertamenti, ingiunzioni ecc...

Sportello Rifiuti (1° piano) – Su appuntamento dal martedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00
Telefono 051.638.67.69 - e-mail entrate@comune.castel-maggiore.bo.it

Termini per la presentazione della dichiarazione di inizio, variazione e cessazione

Dichiarazione di occupazione: da presentare entro il 30 giorni all'inizio dell'occupazione, l'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione; la denuncia da compilare in tutti i suoi campi data inizio occupazione, data, metratura, componenti nucleo familiare, ecc..., vale anche per gli anni successivi in assenza di variazioni.

Dichiarazione di cessazione: la comunicazione di cessazione dell'uso dei locali ed aree deve essere resa, per iscritto, **entro 30 giorni dalla data di avvenuta cessazione**. Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nei termini sopra indicati, la cessazione avrà effetto dalla data di presentazione della dichiarazione o dalla data di inizio occupazione del soggetto subentrante.

Le **variazioni** che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la composizione della tariffa di riferimento (modificazione delle superfici dei locali e delle aree scoperte, modificazioni delle destinazioni d'uso dei locali ed aree scoperte, variazioni su occupanti non residenti, ecc.) dovranno essere **comunicate entro i 30 giorni successivi alla data dell'intervenuta variazione**.

Presupposto della tassa rifiuti

Il Tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono locali o aree scoperte nel territorio, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree.

Locali ed aree soggette al tributo

La superficie tassabile dei locali è quella calpestabile, comprensiva di cantina e garage.

Il contribuente può calcolare la superficie calpestabile utilizzando una planimetria in scala o in alternativa eseguendo una misurazione puntuale in loco (lato x lato). Si evidenzia che le superfici indicate nei rogiti o nei contratti di locazione solitamente sono lorde, mentre la superficie calpestabile è quella al netto dei muri.

Nel caso di abitazione su più livelli il vano scala è commisurato in base alla superficie dell'apertura per il numero dei piani. Soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie, cantine e simili sono soggette al tributo limitatamente alla parte dei locali di altezza superiore a 1,8 metri.

Dati catastali

In caso di locazione i dati catastali sono indicati nel contratto stesso di locazione, in caso di acquisto sono indicati nel rogito. I dati catastali sono composti da Foglio, Particella (chiamata anche Numero o Mappale), Subalterno e Categoria.

Locali ed aree escluse dal tributo

Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso a cui sono stati stabilmente destinati, pertanto si considerano non tassabili, in via esemplificativa i seguenti locali ed aree:

- Le unità immobiliari ad uso abitazione chiuse, prive di qualsiasi arredo o di allacciamenti alle utenze (luce, acqua, gas);
- le aree comuni del condominio;
- le unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento purché non utilizzate;
- balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi con strutture fisse;
- soffitte, solai, ripostigli e simili, limitatamente alla parte del locale di altezza non superiore a m. 1,80;
- i locali per cabine elettriche, telefoniche, per centrali termiche e per altri impianti tecnologici;
- aree scoperte quali parcheggi privati, giardini, orti, aree cortilizie, viali.

Per i locali oggetto di ristrutturazione oppure privi di mobilio/utenze si invita il contribuente a presentare apposita dichiarazione al fine di comunicare il periodo di esclusione dal tributo.

Agevolazioni/riduzioni tariffarie su istanza

Il tributo viene ridotto del 30% nelle seguenti ipotesi:

- abitazioni tenute a disposizione ed occupate in modo discontinuo per meno di 183 gg. all'anno;
- abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora per più di 6 mesi all'estero;
- abitazioni ove risiedano come unici occupanti anziani o disabili, che però dimorino in istituti di ricovero o sanitari.

Il contribuente che ha diritto alla riduzione deve presentare apposita dichiarazione e l'agevolazione decorre dalla data di presentazione della stessa. E' tenuto inoltre a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto all'agevolazione.

Riduzione compostiera

Il tributo viene ridotto del 15% per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico.

Per poter applicare la riduzione è necessario presentare la dichiarazione (dove il contribuente si impegna ad effettuare correttamente il compostaggio) entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento, altrimenti decorrerà dall'anno successivo.

Esempi:

Il contribuente in data 05/02/2023 inizia il compostaggio. In data 07/02/2023 presenta dichiarazione per usufruire della riduzione del 15%. La riduzione decorre dal 07/02/2023.

Il contribuente in data 05/03/2023 inizia il compostaggio. In data 07/03/2023 presenta dichiarazione per usufruire della riduzione del 15%. La riduzione decorre dal 01/01/2024.

Si chiarisce che nella richiesta di riduzione il contribuente dichiara l'avvenuto inizio dell'attività di compostaggio, e contestualmente autorizza l'accesso da parte di tecnici incaricati per le attività di verifica, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica del compostaggio.